



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XVI civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei sig.ri magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;

dott.ssa Flora Mazzaro Giudice;

dott. Stefano Iannaccone Giudice rel.;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. Semeraro Cesare e Iafrate Santino proponevano reclamo avverso l'ordinanza resa da questo Tribunale in data 30/10/2024, con la quale erano state rigettate le domande tese ad ottenere:

- l'ordine di esibizione ex art. 700 c.p.c. del verbale del Convento Sovrano del rito, tenutosi in data 09/06/2024;
- la sospensione cautelare, ex art. 23 c.c., della predetta delibera.

Le domande cautelari oggetto del presente reclamo si inseriscono nell'ambito del giudizio di merito, allo stato pendente, teso ad ottenere l'accertamento dell'invalidità della delibera di cui sopra.

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dal giudice di prime cure in ragione dell'asserita carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, essendo stati questi ultimi destinatari di un provvedimento di sospensione, datato 08/06/2024.

Questi ultimi proponevano reclamo avverso detto provvedimento deducendo:

- che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, essi sarebbero pienamente titolari del diritto di impugnazione della delibera per cui è causa in quanto
 - o per un verso, il provvedimento di sospensione sarebbe radicalmente invalido e, quindi, improduttivo di effetti;
 - o per altro verso, detto provvedimento, quand'anche fosse in ipotesi produttivo di effetti, precluderebbe agli odierni reclamanti esclusivamente la partecipazione alle attività rituali e l'esercizio delle funzioni inerenti alle cariche ricoperte, ma non anche l'esercizio dei diritti connaturati allo status di associato;

- che, nel merito, l'impugnazione sarebbe sorretta da *fumus boni iuris*, in quanto
 - o la riunione del Collegio sarebbe stata preceduta dall'invio di un avviso di convocazione con mail semplice, in violazione dell'art. 33 del Regolamento associativo;
 - o detto avviso di convocazione sarebbe stato eccessivamente generico, non recando la puntuale indicazione delle modifiche statutarie che sarebbero state decise con la delibera per cui è causa;
 - o la delibera sarebbe stata adottata in assenza del quorum deliberativo qualificato richiesto dal regolamento;
- che, quanto alla richiesta di ordine di esibizione del verbale, la stessa sarebbe giustificata dal fatto che i ricorrenti, pur avendone fatto espressa richiesta nelle sedi competenti, sarebbero ad oggi ancora impossibilitati ad esaminarne il contenuto integrale, avendo la reclamata provveduto ad un deposito per stralci del documento in questione.

Si costituiva l'associazione reclamata chiedendo la conferma dell'ordinanza in questa sede impugnata.

Il reclamo va respinto per le ragioni di seguito esposte.

Come detto, gli odierni reclamanti hanno censurato il provvedimento reso dal giudice di prime cure ritenendo che lo stesso avesse erroneamente escluso la loro legittimazione ad agire in giudizio nella veste di associati, ciò in ragione del provvedimento di sospensione del 08/06/2024. A fondamento di tale assunto hanno dedotto che, per un verso, il provvedimento di sospensione sarebbe radicalmente invalido, quindi improduttivo di effetti, e che, per altro verso, detto provvedimento, quand'anche fosse efficace, precluderebbe agli odierni reclamanti esclusivamente la partecipazione alle attività rituali e l'esercizio delle funzioni inerenti alle cariche ricoperte, ma non anche l'esercizio dei diritti connaturati allo status di associato.

Ciò posto, va in primo luogo condivisa la valutazione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto che detto provvedimento, in mancanza di una sua revoca o di una sua sospensione, quand'anche in ipotesi invalido, sarebbe in ogni caso produttivo di effetti. Ed invero, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, deve ritenersi che una delibera – o, come nel caso di specie, un provvedimento emesso da un organo associativo monocratico – intanto possa dirsi ab origine improduttivo di effetti, in quanto se ne postuli l'inesistenza e non la mera invalidità, in termini di annullabilità o nullità.

Nel caso di specie, nessuno dei vizi allegati dai reclamanti appare tale da fondare un giudizio di

radicale inesistenza dei provvedimenti di sospensione. Dunque, detti provvedimenti, tanto al momento dell'adozione della delibera impugnata, quanto al momento della proposizione del presente giudizio, devono ritenersi produttivi di effetti.

Né, in mancanza di impugnazione degli stessi, può essere demandato a questo tribunale l'esame in via incidentale dell'invalidità di detti provvedimenti di esclusione.

Fatta questa dovuta premessa, ritiene il Collegio che non ricorrano i presupposti per l'accoglimento del reclamo, dovendosi confermare l'ordinanza reclamata anche nella parte in cui ha ritenuto che i reclamanti, in quanto attinti da un provvedimento di sospensione, non possano far valere in sede giudiziale vizi di una delibera adottata nell'ambito delle attività rituali espletate dall'organo deliberante del quale gli stessi facevano parte.

Al riguardo i reclamanti hanno dedotto che i provvedimenti in questione avrebbero limitato gli effetti della sospensione alle sole *“attività rituali e dalle eventuali cariche”* ricoperte dai destinatari del provvedimento. Ciò coerentemente con quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento del Supremo Consiglio, a norma del quale è previsto che *“con la cerimonia rituale dell'investitura al Fratello Scozzese viene conferito il diritto a intervenire in tutte le riunioni rituali e amministrative del Grado conferito e di quelli inferiori, nonché la prerogativa di esercitare la qualità di componente effettivo del Corpo del quale fa parte”* (comma 1) e che *“il diritto e la prerogativa suddetti si perdono per Assonamento, Sospensione, Depennamento o Radiazione”* (comma 2).

Dunque, sempre secondo l'assunto dei reclamanti, tanto la norma regolamentare, quanto il provvedimento di sospensione emesso in applicazione di essa, avrebbero limitato gli effetti della sospensione alle sole *“attività rituali”* ed alle *“eventuali cariche”* ricoperte dai soggetti interessati. Dunque, nessuna sospensione sarebbe stata mai disposta con riferimento agli ulteriori diritti amministrativi connessi alla mera titolarità dello status socii.

L'assunto di parte reclamante non può essere condiviso, dovendosi di contro ritenere che la sospensione dalle attività rituali demandate agli organi associativi del quale l'associato faccia parte implichi, necessariamente, anche la sospensione del diritto di impugnare le deliberazioni assunte dall'organo stesso.

Le considerazioni che precedono possono essere estese anche alla domanda tesa ad ottenere l'ostensione del verbale nella sua versione integrale, trattandosi di domanda strumentale all'esercizio del preteso diritto di impugnazione dello stesso.

Peraltro, ove anche si ammettesse la legittimazione attiva degli odierni reclamanti, il reclamo andrebbe in ogni caso rigettato per insussistenza del *fumus boni iuris*.

In particolare, va rilevato che gli odierni reclamanti, in quanto sospesi a far data dal 08/06/2024 (con provvedimento che, per le ragioni di cui s'è detto, è da ritenersi produttivo di effetti), non sono in ogni caso legittimati a far valere vizi di carattere formale inerenti all'iter di convocazione.

Ciò in quanto, non essendo i reclamanti legittimati a partecipare ai lavori della riunione del Collegio del 09/06/2024, gli stessi non possono dirsi legittimati a far valere in questa sede vizi dell'iter di convocazione, asseritamente consistiti nella genericità dell'avviso o nell'invio dello stesso con modalità diverse da quelle previste dal regolamento interno.

Trattasi, a ben vedere, di vizi suscettibili di essere fatti valere soltanto da coloro che, in primo luogo, potevano dirsi legittimati a partecipare alla riunione del 09/06/2024 e che, in secondo luogo, non abbiano sanato il vizio stesso partecipando senza riserve ai lavori consiliari.

Ciò detto, va rilevato che i reclamanti Iafrate e Semeraro, al pari degli intervenuti Petraroja e Bagnato, in quanto sospesi con provvedimento del 08/06/2024, non erano legittimati a partecipare alla riunione.

Quanto agli ulteriori intervenuti, i quali peraltro nemmeno risultano tra i reclamanti, osserva il Collegio che Corso Paolo risulta aver partecipato al Collegio senza sollevare alcuna contestazione in ordine al vizio di convocazione e, infine, il Bellantoni, non risultava tra i membri attivi aventi diritto al voto.

Quanto al vizio di carenza del quorum deliberativo, vanno invece pienamente condivise le argomentazioni spese dalla reclamata a confutazione dell'assunto di parte reclamante.

Ed invero, nel caso di specie è pacifico che il Collegio si componesse di ventuno membri astrattamente titolari di diritto di voto e che, al contempo, l'approvazione delle modifiche statutarie richiedesse un quorum deliberativo qualificato di 2/3 degli aventi diritto.

Ciò premesso, deve poi considerarsi che:

- quattro membri attivi (segnatamente, Bagnato, Iafrate, Petraroja e Semeraro) erano stati sospesi con provvedimento del 08/06/2024;
- un ulteriore membro attivo, Biondo Edo, era stato sospeso per la durata di un anno con provvedimento reso nel novembre del 2023;
- un ulteriore membro attivo, Seminario Antonio, si era autosospeso con un atto che, in quanto mai revocato, doveva ritenersi ancora produttivo di effetti al momento dell'adozione della delibera impugnata.

Pertanto, sottraendo questi sei consiglieri dal totale di ventuno, si ha che i membri legittimati ad esprimere il loro voto erano quindici. Ne consegue che, avendo dieci membri votato favorevolmente all'approvazione della delibera, la stessa è stata correttamente ritenuta approvata con il quorum richiesto dal regolamento.

Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla scorta delle argomentazioni spese dai reclamanti, sia con il ricorso sia con l'impugnazione.

Quanto all'immediata efficacia delle sospensioni del 08/06/2024 si è già detto in precedenza.

Per quanto attiene all'autosospensione del Seminario, erra la reclamante nel ritenere la stessa non più produttiva di effetti a seguito del completamento della tornata elettorale che vi aveva dato causa.

Al riguardo, pare opportuno richiamare il tenore letterale della dichiarazione di autosospensione resa dallo stesso Seminario (all. 6 alla memoria della resistente depositata nella prima fase cautelare), la quale così recita: *"il sottoscritto Antonio Seminario, quale membro attivo del Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico ed Accettato, dovendo procedere alla propria candidatura a Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia per il quinquennio 2024-2029, dichiara e comunica ai sensi dell'art. 8 del Protocollo d'Intesa in oggetto di autosospendersi dalla predetta carica di membro Attivo per tutto il tempo di durata della predetta candidatura e con espressa riserva di eventuale revoca all'esito delle elezioni"*.

Dalla lettura della dichiarazione si desume che la stessa sarebbe stata produttiva di effetti fino ad *"eventuale revoca all'esito delle elezioni"*; revoca che, nel caso di specie, non risulta essere stata formalizzata.

Al contempo, deve ritenersi che anche Biondo Edo fosse sospeso (ed in quanto tale, da non computare ai fini del quorum) alla data di adozione della delibera, risultando in atti un provvedimento di sospensione dello stesso per la durata di un anno, emesso in data 20/11/2023 dal Supremo Consiglio (cfr. all. 5 memoria 171 ter n.2 c.p.c. di parte reclamata).

A tal riguardo non può essere condiviso l'assunto di parte reclamante, secondo il quale detto provvedimento avrebbe dovuto essere eseguito detraendo il periodo di sospensione "presofferta" dal Biondo a far data dal 19/05/2023 in forza di un provvedimento di sospensione cautelare.

Ed invero, osserva il Collegio che l'ordinamento interno all'associazione, nel disciplinare il coordinamento tra provvedimenti disciplinari cautelari e provvedimenti sanzionatori emessi all'esito dell'istruttoria endoassociativa, si limita ad affermare che *"il decreto di sospensione cesserà di aver efficacia contestualmente alla emanazione della sentenza definitiva"* (cfr. art. 52 ultimo comma Statuto del Supremo Consiglio).

Dunque, non viene codificata nell'ambito dell'ordinamento interno una disposizione omologa a quella che, nell'ambito dell'ordinamento normativo penale (art. 657 c.p.p.), stabilisce che nel computo della pena debba essere considerato il periodo di custodia cautelare eventualmente già subita.

Ne consegue che, benchè il Biondo fosse stato cautelativamente sospeso a far data dal 19/05/2023, la sanzione disciplinare della sospensione per un anno, irrogatagli con provvedimento del 20/11/2023, poteva dirsi integralmente espiata soltanto a partire dal 20/11/2024.

Quanto alla domanda tesa ad ottenere l'ostensione del verbale del 09/06/2024, il Collegio osserva che nel caso di specie non si ravvisa alcun nesso di strumentalità tra la domanda cautelare e quella di merito, oggetto del giudizio a cognizione piena.

Prova di tale considerazione è data proprio dal fatto che gli odierni reclamanti, dopo aver preso visione del verbale parzialmente oscurato, siano stati perfettamente in grado di enucleare i vizi posti a fondamento dell'impugnazione, sostanzialmente riferiti all'iter di convocazione ed al difetto di quorum deliberativo.

Ne consegue che l'ostensione del verbale nella sua versione integrale non offrirebbe alcuna tutela cautelare, né conservativa né anticipatoria, a garanzia dell'effettività della tutela richiesta con la domanda di merito.

Trattandosi di procedimento cautelare introdotto in corso di causa, non si impone alcuna statuizione in punto di spese di lite.

P.Q.M.

- rigetta il reclamo;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante ed in favore dell'Erario dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo;
- spese al merito.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 18/03/2023

il Giudice rel.
dott. Stefano Iannaccone

il Presidente
dott. Giuseppe Di Salvo